



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

GESTIONE EREMO DI LICCIA



Promozione Turistica • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 – Caratteristiche del luogo

Art. 3- Obiettivi e Finalità

Art. 4 – Utilizzo e costi foresteria

Art. 5 – Utilizzo eventi pubblici e servizi

Art. 6 - Utilizzo eventi privati

Art. 7 - Obblighi del Comune

Art. 8 - Sanzioni

Art.9 - tutela dei principi della Costituzione

Art. 10 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Premessa

Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere culturale, turistico, sociale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento.

ARTICOLO 2

Caratteristiche del luogo

La struttura dell'Eremo di Liccia con sede a Castelbuono in contrada Liccia, di proprietà del Comune di Castelbuono è stata fondata verso la fine del secolo XVI nel territorio di Castelbuono quale luogo di raccoglimento e preghiera dei Padri Agostiniani. Dopo decenni di abbandono, l'Eremo è stato ristrutturato dall'Ente Parco delle Madonie, in accordo con i principi e le sue finalità istituzionali a seguito di specifica stipula di convenzione con il suddetto Comune in data 14/07/2000 assumendone la titolarità per la realizzazione del progetto finanziato da parte dell'ARTA, per l'intervento globale di recupero dell'opera in argomento.

L'immobile è costituito da un corpo adibito a sala conferenze, ex chiesa, arredato con circa 40 posti a sedere, un corpo basso di collegamento con la parte più imponente dove sono presenti i servizi igienici, ed appunto un corpo che ospita un sala parzialmente interrata a volta con accesso anche indipendente dall'esterno, una sala a piano terra e tre vani a piano primo con servizi igienici in parte arredati per essere utilizzati quali foresteria.

ARTICOLO 3

Obiettivi e Finalità

la finalità che si intende perseguire è di offrire sempre più servizi al territorio e ai cittadini.

Con il presente **Regolamento**, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

il Comune di Castelbuono intende utilizzare l'Eremo di Liccia per la fruizione dei turisti e visitatori, sala convegni e conferenze, centro per attività culturali (teatro, musica, poesia, presentazione di libri), valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici siciliani e non, divulgazione e ricerca scientifica, utilizzo della struttura da parte delle Associazioni.

il Comune di Castelbuono, inoltre, intende utilizzare la struttura per eventi enogastronomici sia privati che pubblici, attivando la foresteria presente in loco.

La foresteria sarà utilizzata dal Comune di Castelbuono, dall'Ente Parco, Associazioni e dalle strutture Sovra comunali di cui il Comune è socio. I costi saranno a carico dell'Ente che ne richiede l'utilizzo.

ARTICOLO 4
Utilizzo e costi foresteria

Le stanze ad uso foresteria sono tre, per un totale di otto posti letto, così suddivise:

una stanza doppia con bagno;

una stanza doppia con altra stanza singola annessa, con bagno in comune;

una stanza con letti singoli e bagno;

Il costo a posto letto è determinato in € 15,00 a notte con colazione inclusa.

ARTICOLO 5
Utilizzo eventi pubblici e servizi

Il Comune e l'Ente Parco possono utilizzare la struttura per convegni, conferenze attività culturali, eventi adeguati agli spazi disponibili. In base alla stagione si può utilizzare anche l'Atrio dell'Eremo e gli spazi esterni per attivare la commercializzazione dei prodotti siciliani e non, e il posto bar.

Resta fermo che per gli eventi enogastronomici organizzati da Istituzioni pubbliche ed Enti si dovrà pagare una quota pari ad € 5,00 all'ora per la pulizia, ad eccezione che l'evento risulti patrocinato dal Comune di Castelbuono o dall'Ente Parco. In tal caso le spese saranno a carico degli Enti.

L'Eremo di Liccia, inoltre sarà dotato:

di postazioni per la ricarica delle bici a pedalata assistita dietro il pagamento di € 1 a ricarica;

di mangiatoie per i cavalli, asini e muli;

di area sgambettamento e/o socializzazione per pet.

ARTICOLO 6
Utilizzo eventi privati

Il Comune può gestire il Bar con Istituzione di diretta sua diramazione o affidandolo a terzi con bando pubblico.

La struttura si può utilizzare per eventi enogastronomici (matrimoni, battesimi, cresime, laurie, compleanni ecc...), dietro il corrispettivo di € 5,00 a persona, con richiesta scritta da presentare almeno dieci giorni prima la data per cui è richiesto l'utilizzo presso l'ufficio Servizio Turistico Culturale del Comune di Castelbuono.

La struttura può essere utilizzata per servizi fotografici o filmati dietro un corrispettivo di € 25,00, con richiesta da presentare all'Ufficio Turistico Culturale del Comune di Castelbuono, salvo per le iniziative patrocinate dal Comune di Castelbuono o dal Parco delle Madonie.

ARTICOLO 7
Obblighi del Comune

il Comune si impegna:

alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Eremo di Liccia e alla stipula di

apposito regolamento per disciplinare gli eventi enogastronomici e la foresteria presente in loco.

ad informare l'Ente Parco delle Madonie, con comunicazione scritta, dello svolgimento delle attività e della tipologia di qualsivoglia evento si svolgerà nella struttura;

ad introitare le spettanze derivanti dalle attività, che saranno utilizzate per una buona conduzione dell'immobile e per l'organizzazione di eventi culturali, mentre una parte delle risorse commisurate nell'ordine dell'8% verranno versati all'Ente Parco delle Madonie, entro e non oltre 30 giorni dallo svolgimento dell'evento;

ARTICOLO 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con applicazione delle disposizioni di legge vigenti.
2. In caso di danneggiamento ai manufatti o all'ambiente naturale la violazione al presente regolamento comporta in capo ai trasgressori anche l'obbligo di risarcimento del danno.
3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione o ripristino non costituisce in ogni caso titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate o asportate in violazione dei divieti vigenti.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, tutte le violazioni della normativa vigente ovvero del regolamento, possono portare alla sospensione o alla revoca delle eventuali autorizzazioni o permessi rilasciati per l'attività nello svolgimento della quale è stata commessa la violazione.
4. Il Comune di Castelbuono può altresì ordinare l'immediata sospensione di interventi, con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.

ARTICOLO 9

tutela dei principi della Costituzione

le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.